

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 816

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **D’AMBROSIO, SALVI, ANGIUS,
BATTAGLIA Giovanni, BOCCIA Antonio, BODINI,
BULGARELLI, CALVI, CARLONI, CASSON, COLOMBO Furio,
DE SIMONE, DI LELLO FINUOLI, FONTANA, GALARDI,
LIVI BACCI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RAME, ROILO,
ROSSA, VANO, VILLECCO CALIPARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2006

Estensione della disciplina della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi conseguenti ad infortuni sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Credo che a nessuno sia sfuggito l'incremento che negli ultimi mesi hanno avuto gli infortuni sul lavoro, alcuni dei quali hanno suscitato, per la loro gravità, emozione e sdegno, l'intervento autorevole del Capo dello Stato.

L'incremento è stato rilevato anche dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che, pure, negli ultimi anni aveva, ottimisticamente denunciato un calo di una certa consistenza, calcolato intorno all'8 per cento nell'industria ed intorno al 5 per cento nell'edilizia. Ottimisticamente perché, come hanno fatto rilevare i sindacati dei lavoratori, le statistiche dell'Istituto non tengono conto, e non possono tenere conto, nè dei numerosi infortuni che, specie nelle regioni del Sud, molto spesso non vengono denunciati dai lavoratori per il timore di perdere il posto di lavoro, nè degli infortuni subiti da lavoratori in nero extracomunitari, spesso senza permesso di soggiorno, che non denunciano l'accaduto per paura di essere espulsi o di incorrere nei rigori della legge «Bossi-Fini».

Basta scorrere i quotidiani degli ultimi tempi che hanno riferito di infortuni sul lavoro nell'edilizia, che imprenditori privi di scrupoli hanno cercato addirittura di far passare come incidenti stradali, o andare con la mente ad alcuni servizi giornalistici televisivi che hanno mostrato in tutta la loro crudezza fabbricati in costruzione privi di qualsiasi opera di prevenzione degli infortuni nei cui cantieri lavoravano sia cittadini italiani sia extracomunitari, per rendersi conto di quanto il fenomeno abbia raggiunto livelli allarmanti.

L'INAIL ha avanzato l'ipotesi che tale aumento sia dovuto alla ripresa dell'economia. Tale ipotesi che, peraltro, essendo priva di

qualsiasi riscontro, resta al livello di mera ipotesi, è smentita sicuramente dal fatto che l'incremento dell'economia non ha certamente raggiunto il livello del 4 per cento, cui lo stesso INAIL ha fissato l'incremento degli infortuni. È smentita inoltre dal fatto, assolutamente innegabile, che nell'ultimo quinquennio, in cui l'INAIL ha registrato una seppur lieve diminuzione degli infortuni, mentre sono stati in continua diminuzione i lavoratori della piccola media e grande industria, sono stati in continuo aumento i lavoratori del terziario, settore in cui i rischi sono nettamente inferiori. È smentita, infine, dal fatto che l'INAIL, come risulta dagli atti e dalle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» della XIV legislatura, non raccoglie i dati relativi a tutti i lavoratori, essendo ad esempio esclusi i marittimi, gli imprenditori ed altre categorie.

Credo che ciascuno di noi si renda conto, invece, che tale incremento sia, molto più verosimilmente, da attribuirsi ad una generale caduta della cultura della legalità che induce aziende meno competitive a risparmiare sui costi di produzione ed in particolare sui costi derivanti dal rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tale proposito non sembra affatto casuale che il Ministro del lavoro ed il Ministro delle infrastrutture, proprio in relazione all'aumento degli infortuni sul lavoro abbiano, recentemente, dichiarato di voler rivedere, entro la fine dell'anno, la normativa sugli appalti pubblici ed il Ministro dello sviluppo economico non abbia escluso emendamenti al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, su sicurezza e lavoro nero.

A prescindere dalle proposte che saranno avanzate dal Governo è nostra profonda convinzione che un valido ed immediato mezzo dissuasivo per queste sin troppo ricorrenti violazioni potrebbe essere costituito dalla estensione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità, di cui al citato decreto legislativo n. 231 del 2001, ai delitti di omicidio e lesioni colpose gravi di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale limitatamente ai fatti com-

messi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Detta normativa, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, prevede la possibilità di applicare sanzioni interdittive, per periodi variabili e sino ad un massimo di due anni, quali l'interdizione dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione e l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, che costituiscono certamente un deterrente più efficace di una sanzione penale detentiva che quasi sempre rimane sospesa e dopo cinque anni si estingue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi da infortuni sul lavoro*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, per la durata non inferiore a sei mesi».